



DISCIPLINARE DI PERMESSO DI RICERCA  
L.R. 10.10.1989, n. 40 e P.U.R.T.(P.C.R.23.4.1980.n.1111 e s.m.)

Permesso di ricerca di acqua termale denominato "EX VILLAGGIO COSTAVERDE"  
in comune di CAORLE (VE)

Art. 1 - Oggetto del permesso di ricerca

Il permesso di ricerca di acqua termale denominato "EX VILLAGGIO COSTAVERDE" è rilasciato alla ditta CAORLE INVESTIMENTI SRL. SRL con sede in via Panama, 25 - Caorle (VE) -P. IVA 03522910279 per il periodo di tre anni, prorogabile ai sensi dell'art. 11 della L.R. 10.10.1989 n. 40, a decorrere dalla data del provvedimento di rilascio del permesso di ricerca medesimo ricadente sui mappali nn.633,634,636,643,645,646,659 del FOGLIO 34 del Comune di Caorle (VE), con una superficie di ricerca pari a ettari 3.07.75 (ettari 3 are 07 centiare 75) di proprietà della ditta richiedente.

Dal Certificato di destinazione urbanistica risulta che i mappali interessati:

- ricadono in zona C2/15 "Zona residenziale e turistica di nuova formazione";
- sono compresi nel piano di lottizzazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 413 del 26/09/1983;

- ricadono, in base alle previsioni del P.T.R.C. vigente - art. 19 "Direttive per la tutela delle risorse naturalistico ambientale"- e del P.T.C.P. vigente, in aree a "Rilevanza del fenomeno di subsidenza da alta ad altissima" (ISOIPSA 1 m s.l.m.);

- ricadono in aree a "Pericolosità idraulica" riferita ai P.P.A.I. adottati o P.P.A. approvati ai sensi del citato PTCP (Allegato C: estratto art. 15-16 NTA PTRC).

Per quanto concerne il vincolo paesaggistico, i pozzi di progetto rimangono completamente interrati e quindi, come previsto dal DPR 13 febbraio 2017 n. 31 art. 2, trattandosi di opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo, l'intervento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica.

Ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), l'area non ricade in aree SIC e ZPS, e la relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) a firma dell'Arch. Roberto Codognotto, datata 31/07/2009, conclude che l'intervento proposto non incide e non modifica le linee di impatto fisico sulle risorse di acqua, aria, suolo e le linee di impatto bio-antropiche sugli ecosistemi, sul paesaggio percettivo, sulla struttura fisica dei siti SIC e ZPS.

Come disposto dal D.Lgs. 152/2006 e sue modifiche ed integrazioni, la domanda di permesso è stata inviata alla provincia di Venezia per la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA).

La Provincia di Venezia con Determinazione n.2853 del 2013 ha disposto di non assoggettare alla procedura VIA la ricerca in oggetto, con alcune prescrizioni.

A norma dell'art. 26 della L.R. 40/1989, copia dell'istanza di rilascio del permesso di ricerca è stata depositata presso il Comune di Caorle e pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07/09/2016 al 22/09/2016, senza che siano pervenute osservazioni od opposizioni da Enti Pubblici o Privati o da singoli cittadini.

Il programma dei lavori presentato prevede la perforazione di due pozzi esplorativi con una portata massima di 5 l/s e l'investimento programmato risulta pari a € 330.000 oltre l'IVA.

Il permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi.

A norma dell'art. 25 della L.R. 40/1989, il provvedimento di rilascio, tiene luogo ad ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza della Regione, esclusivamente per gli aspetti connessi con l'attività mineraria, fermo restando la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative al vincolo idrogeologico o altri vincoli insistenti sull'area ed in particolare a quanto stabilito dalle norme di attuazione del P.R.G. del comune di Caorle (VE).

Il provvedimento di rilascio non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli previsti dal programma di coltivazione presentato.

Ulteriori lavori di ricerca oltre a quelli previsti dovranno essere subordinati al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.lgs 42/2004, in materia di autorizzazione paesaggistica.

Art. 2 – Vincoli



c0ecfe51



La Provincia di Venezia con Determinazione n.2853 del 2013 ha determinato di non assoggettare alla procedura VIA la ricerca in oggetto subordinando tuttavia l'adempimento da parte della ditta di prescrizioni che sono state riportate anche nel parere della C.T.R.A.E.

### Art. 3 –Prescrizioni

Prescrizioni imposte dalla Commissione Tecnica Regionale Attività Estrattive nella seduta del 20/04/2018:

- 1) Fare proprie le prescrizioni contenute nella Determina della Provincia di Venezia inerente all'assoggettabilità dell'intervento al V.IA..
- 2) I lavori di ricerca, **pena la decadenza**, dell'autorizzazione dovranno iniziare entro tre mesi dalla consegna del provvedimento di rilascio del permesso di ricerca;
- 3) Il permesso di ricerca è rilasciato congiuntamente all'approvazione del Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione, a suo tempo depositato in fase di istruttoria del primo rilascio del permesso di ricerca.
- 4) Gli impianti e le strutture ancorché inserite nell'ambito del permesso utilizzate per attività diverse dalle attività minerarie, sono escluse dal piano di gestione approvato e soggiacciono alle specifiche norme di settore, anche in materia di sicurezza. Per ulteriori lavori minerari non contemplati che dovessero produrre rifiuti di estrazione, dovrà essere presentato un nuovo Piano.
- 5) Il provvedimento di rilascio terrà luogo, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 40/1989 di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza della Regione, attinenti esclusivamente gli aspetti connessi con l'attività mineraria, fermo restando il rispetto dei vincoli esistenti nell'area ed in particolare a quanto stabilito dal P.R.G. del Comune;
- 6) Dovranno essere rispettate le norme della L.R. n. 40 /89, del R.D. n.1443/1972, del D.P.R. 9.4.1959, n. 128 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli artt. 6, 24 e 28, quelle del D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 (sicurezza e salute lavoratori) e del Dl.gs 30.5.2008 n.117;
- 7) Nelle perforazioni dei pozzi, la ditta dovrà rispettare le distanze imposte dall'art.62 del D.P.R.128/1959;
- 8) Ai sensi dei succitati D.P.R.128/59 e D.Lgs 624/1996, il nominativo del Direttore responsabile dei lavori minerari e la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovranno essere inviati alla Direzione Difesa del Suolo almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori e per conoscenza, al Comune interessato;
- 9) Le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Direzione Difesa del Suolo almeno 48 ore prima dell'inizio delle stesse;
- 10) Durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia fotostatica alla Regione;
- 11) Il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al bocca pozzo, la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti;
- 12) Il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere chiuso, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati;
- 13) Qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione Difesa del Suolo, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
- 14) La data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni sopra descritte e l'eventuale chiusura del pozzo, dovrà essere comunicata alla Direzione Difesa del suolo con almeno 48 ore di preavviso;
- 15) L'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece a elettropompa, anche di tipo sommerso;
- 16) Il richiedente il permesso di ricerca dovrà provvedere alla conservazione, per almeno dodici mesi, dei campioni di terreno attraversati con la perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Direzione Difesa del Suolo, per studi, analisi, ricerche, ecc. Durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un



c0ecfe51



- campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
- 17) Il ricercatore dovrà, altresì, inviare alla Regione, entro 30 gg. dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio, comprensiva dei dati circa l'avanzamento, la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni circa l'andamento dei lavori di perforazione e le connotazioni del possibile giacimento se e in quanto, rinvenuto. Tale relazione deve essere firmata da un tecnico abilitato ed i relativi oneri sono a carico del ricercatore;
- 18) Dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Regione o da personale dalla stessa incaricato;
- 19) Lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente, nonché le norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
- 20) La ditta dovrà altresì:
- comunicare tempestivamente qualsiasi variazione al programma lavori previsto;
  - richiedere la proroga del permesso almeno due mesi prima della scadenza;
  - trasmettere annualmente alla Giunta Regionale e per conoscenza al Comune interessato una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti e dovrà inoltre comunicare immediatamente l'avvenuta captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere;
  - fornire ai funzionari della Regione ed alle autorità competenti tutti i mezzi necessari per visitare i lavori, comunicare i dati statistici e tutte le informazioni che venissero richieste;
  - attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero impartite dalla Regione e dalle autorità competenti al fine del controllo, della regolare esecuzione della ricerca e dell'uso della risorsa rinvenuta;
  - astenersi da qualsiasi utilizzo delle acque rinvenute e comunicare preventivamente alla Direzione Difesa del Suolo, l'estrazione dell'acqua per le analisi previste;
  - versare il diritto annuo anticipato, di cui all'art. 15 della L.R. 40/1989, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso di ricerca.
- 21) La ditta, a ricerca completata, dovrà presentare uno studio tecnico di non interferenza tra lo sfruttamento della falda ricercata e eventuali fenomeni di subsidenza,( in quanto la ricerca in oggetto ricade come si evince dal certificato di destinazione urbanistica in area di rilevanza del fenomeno di subsidenza da alta ad altissima).

#### Art. 4 –Disposizioni Finali

Il titolare del permesso è obbligato al rispetto di quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui alla L.R. 40/1989, al R.D. n.1443/1927, al D.P.R. 9.4.1959, n.128 (Norme di polizia delle miniere e cave) al D.lgs. 624/1996 (Sicurezza e salute dei lavoratori) e le statuizioni di cui al D.lgs. 30/05/2008, n.117.

Dovrà essere trasmesso il Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione prima della perforazione del pozzo.

Dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della L.464 del 9.8.1984 e nella perforazione del pozzo la ditta dovrà rispettare, in particolare, le distanze imposte dall'art. 62 del D.P.R. 128/59.

Dovrà essere nominato un Direttore responsabile dei lavori minerari e tale nominativo dovrà essere comunicato alla Direzione Difesa del Suolo ed al comune interessato: i lavori di perforazione dovranno iniziare entro tre mesi dalla consegna del provvedimento di rilascio del permesso di ricerca.

Ai sensi dei succitati D.P.R.128/59 e D.lgs. 624/1996, il nominativo del Direttore responsabile dei lavori minerari e la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, vanno inviati alla Direzione difesa del suolo almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e per conoscenza, al Comune interessato.

Tutti i lavori minerari, comprese le operazioni di cementazione delle colonne di rivestimento dei pozzi, dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato; Durante i lavori dovranno essere messe in atto le misure idonee ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e comunque ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.



c0ecfe51



Il pozzo dovrà avere un'area pertinenziale di salvaguardia assoluta, isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e cartellonistica ammonitrice.

Le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato, dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro.

Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate all'Ufficio regionale competente in materia di Acque termali, almeno 48 ore prima dell'inizio delle stesse.

Dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Direzione difesa del suolo o da personale della stessa incaricato;

Durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia fotostatica alla su citata Direzione;

Il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;

Qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione difesa del suolo, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;

Il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere chiuso, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di chiusura;

L'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;

Il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno dodici mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Direzione difesa del suolo, per studi, analisi, ricerche, ecc.;

Durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;

Il titolare dovrà, altresì, inviare entro 30 gg. dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio, comprensiva dei dati circa l'avanzamento, la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni circa l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione deve essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente;

Lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente in particolare all'art.102 del D.lgs.3.4.2006 n.152 e agli artt. 34/35 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque (all.A3 -DCR 107 del 5.11.2009).

#### Art. 5 - Sanzioni e vigilanza

Le prescrizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il titolare del permesso, obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'art. 50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità del permesso di ricerca, ai sensi dell'art. 34 della medesima L.R.40/1989 e dell'art. 40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/89 nonché in materia di polizia mineraria sono esercitate ai sensi dell'art. 49 della stessa, dalla Direzione difesa del suolo e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell'art.5 del DPR 9.4.1959 n. 128, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di rilascio del permesso di ricerca.




c0ecfe51





**PLANIMETRIA scala 1:2.000**  
**"Coordinate vertici area di ricerca"**



Vertice n°	COORDINATE GAUSS BOAGA FUSO EST		COORDINATE GAUSS BOAGA FUSO OVEST	
	EST	NORD	EST	NORD
V1	2356261,526	5053112,184	1804113,210	5058389,826
V2	2356263,859	5053109,393	1804115,746	5058367,217
V3	2356216,263	5053068,185	1804071,364	5058322,564
V4	2356137,895	5053123,007	1803989,116	5058371,371
V5	2356046,003	5053046,404	1803903,211	5058288,110
V6	2356082,408	5052957,712	1803946,148	5058202,390
V7	2356001,665	5052894,191	1803870,381	5058133,007
V8	2355916,551	5052928,659	1803782,928	5058161,013
V9	2355882,284	5052902,037	1803750,748	5058131,902
V10	2355860,378	5052930,894	1803726,745	5058159,040
V11	2355907,095	5052977,561	1803769,841	5058209,071
V12	2356039,421	5053159,420	1803888,194	5058400,318
V13	2356157,485	5053178,576	1804004,475	5058428,249



c0ecfe51

